

Cononavirus: misure previste per il lavoratore disabile e chi presta assistenza

In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il [Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#) (cd. decreto "Cura Italia") recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". La norma è entrata in vigore il 17 marzo 2020.

Si segnalano, in particolare, le misure previste dagli artt. 24 e 25, di interesse anche per il personale scolastico. In proposito, con [messaggio n. 1281 del 20/03/2020](#) l'Inps ha fornito le prime istruzioni operative.

Permessi legge 104/92 Covid-19

L'art. 24 prevede l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Quindi, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.

In proposito, si riportano di seguito alcune [FAQ dell'Ufficio delle Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#):

Sono estesi i giorni di permesso della legge n.104/1992?

Sì. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n.104/1992 (3 per il mese di marzo 2020 e 3 per il mese di aprile 2020) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020. Questi giorni, possono essere anche frazionabili in ore e possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese.

I giorni di permesso di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma possono essere utilizzati anche ad aprile 2020*.

Ne hanno diritto [...]

- I lavoratori dipendenti Pubblici che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
- I lavoratori dipendenti Pubblici a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi per queste due categorie di lavoratori sono a cura dell'amministrazione pubblica per cui lavorano. La domanda, in questi due casi, non va presentata all'INPS ma alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da questa.

** La frase sottolineata sembra contrastare con la nota 440/2020 del Ministero (indirizzata al personale ministeriale e agli USR), nella quale è così indicato:*

"L'articolo 24 del decreto legge stabilisce che il numero dei giorni di permesso mensile, previsto ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Ne consegue che, per i mesi di marzo e aprile, il numero complessivo di giorni fruibili è pari a 18, così suddiviso: 3 a marzo, 3 ad aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile".

Aggiornamento: 25/03/2020

I giorni di permesso per la legge 104/1992 sono estesi anche per i lavoratori con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992)?

Sì. I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992)

Ho diritto ai giorni di permesso per la legge 104/1992 per più di un familiare. Di quanti giorni posso usufruire adesso?

Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Congedi parentali Covid-19

L'art. 25 prevede invece un congedo extra per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista (3 aprile 2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

Si tratta di un congedo straordinario di **massimo 15 giorni complessivi** fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il periodo che **dal 5 marzo al 3 aprile 2020**.

Il periodo può essere fruito in **modo continuativo o frazionato**.

Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Il congedo e l'indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. Non spettano inoltre se l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore.

Per i giorni fruiti è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento della retribuzione**. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo di cui al decreto in commento con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24 (permessi legge 104/92), **il limite di età del figlio (12 anni) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori lavoratori dipendenti con **figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di **astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**.

Posso chiedere dei permessi per stare a casa con mio figlio dopo la chiusura delle scuole?

Sì. Per il 2020, sono previsti congedi per i genitori di figli con disabilità grave frequentanti le scuole di ogni ordine e grado a prescindere dall'età. Possono usufruirne:

[...]

- I genitori lavoratori dipendenti Pubblici. In questo caso le modalità di fruizione del Congedo COVID-19 e le relative indennità sono a cura dell'amministrazione pubblica per cui si lavora. Questi lavoratori non devono presentare domande all'INPS, ma alla propria amministrazione secondo le indicazioni fornite dalla stessa.

Limitazioni all'uso di congedi e permessi

I congedi parentali Covid-19 e permessi legge 104/92 non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Modalità per richiedere permessi e congedi Covid-19

Sul sito, sezione Modulistica > Assenze è possibile scaricare i [seguenti modelli](#)

- circolare informativa per il personale sulle misure introdotte dal decreto Cura Italia in materia di permessi/congedi per i lavoratori durante la sospensione delle attività didattiche dei figli
- richiesta di permessi legge 104/92 aggiuntivi
- richiesta di congedo parentale aggiuntivo retribuito al 50% o non retribuito.

Assenza dal servizio equiparata a ricovero ospedaliero

L'art. 26, comma 2, del decreto "Cura Italia", equipara, **fino al 30 aprile**, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, per il personale pubblico e privato in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), posso restare a casa dal lavoro?

Sì. Fino al 30 aprile, l'assenza dal lavoro in questi casi è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia). Resta comunque la possibilità di utilizzare anche i permessi della legge 104/1992 estesi a 18 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020.

Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?

Sì. Fino al 30 aprile, l'assenza dal lavoro in questi casi è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).

Smart working o lavoro agile

Altra importante disposizione specifica è contenuta all'art. 39 del decreto legge, che attribuisce, fino alla data del 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Spostamenti

Infine, riportiamo altre FAQ riguardanti la possibilità di spostarsi:

Mi devo spostare per assistere una persona con disabilità (o non autosufficiente) a casa sua, posso muovermi senza incorrere in sanzioni?

Sì, se lo spostamento è determinato da situazioni di necessità e non è possibile fare diversamente. L'esigenza deve essere comunque autocertificata. Tuttavia è strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.

Nel caso si tratti di spostamenti da Comune a Comune, questi sono autorizzati solo se motivati da assoluta urgenza e se non è possibile avvalersi di soluzioni alternative (ad esempio utilizzare taxi, servizi di consegne a domicilio, servizi di volontariato o chiedere aiuto a familiari e conoscenti più vicini - a questo proposito, consultare la sezione "Servizi Garantiti" in fondo alla pagina).

Posso uscire per assistere nelle faccende o per accompagnare una persona con disabilità (o non autosufficiente)?

Sì. Solo se non è possibile fare diversamente, puoi uscire per assistere una persona con disabilità (o non autosufficiente) nelle faccende urgenti come fare la spesa o acquistare beni di prima necessità (medicine, presidi medici etc). Lo spostamento deve essere determinato da una situazione di necessità che deve comunque essere autocertificata. Rimane strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.

Nel caso si tratti di spostamenti da Comune a Comune, questi sono autorizzati solo se motivati da assoluta urgenza e se non è possibile avvalersi di soluzioni alternative (ad esempio utilizzare taxi, servizi di consegne a domicilio, servizi di volontariato o chiedere aiuto a familiari e conoscenti più vicini).

Gli spostamenti da Comune a Comune sono autorizzati?

Sono consentiti solo gli spostamenti e i trasferimenti da Comune a Comune per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (ad esempio, una visita medica). Anche in questi casi c'è bisogno dell'autocertificazione.

Assisto per lavoro una persona con disabilità (o non autosufficiente), posso muovermi senza incorrere in sanzioni?

Sì, se lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative che devono essere comunque

autocertificate (in questo caso sono autorizzati anche gli spostamenti da Comune a Comune). Tuttavia è strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili. Si consiglia di portare con sé, oltre all'autocertificazione, anche una copia del contratto di lavoro.

Per la mia condizione di salute (fisica o psichica) o disabilità (cognitiva, intellettuale, relazionale) necessito di svolgere saltuariamente attività all'aria aperta (passeggiate, attività fisica), posso uscire di casa?

Solo se strettamente necessario e non è possibile fare diversamente, puoi uscire restando nei dintorni di casa, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus (sono vietate le attività sportive di gruppo e gli assembramenti). La raccomandazione è comunque quella di rimanere a casa per evitare di contagiare sé stessi e gli altri. Anche in questo caso l'esigenza deve essere autocertificata, indicando quale sia la ragione di "necessità" (si deve avere con sé l'autocertificazione, ed è consigliabile munirsi di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito).

Posso accompagnare un mio familiare che, per la sua condizione di salute (fisica o psichica) o disabilità (cognitiva, intellettuale, relazionale) necessita di svolgere saltuariamente attività all'aria aperta (passeggiate, attività fisica)?

Solo se strettamente necessario e non è possibile fare diversamente, potete uscire restando nei dintorni di casa, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus (sono vietate le attività sportive di gruppo e gli assembramenti). La raccomandazione è comunque quella di rimanere a casa per evitare di contagiare sé stessi e gli altri. Anche in questo caso l'esigenza deve essere autocertificata, indicando quale sia la ragione di "necessità" (si deve avere con sé l'autocertificazione, ed è consigliabile munirsi di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito).

Ulteriori informazioni relative al Decreto #IoRestoaCasa sono disponibili a [questo link](#).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo [Speciale "Permessi e congedi in caso di disabilità del lavoratore o di un familiare"](#).